

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 marzo 2006, n. 062/Pres.

**Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4.<sup>(\*)</sup>**

(\*) Si riporta l'Art. 2 (Disposizione transitoria) del DPRReg. 10/8/2011, n. 0197/Pres. (B.U.R. 24/8/2011, n. 34).

Art. 2

*(Disposizione transitoria)*

1. Nelle more dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 13 bis mediante l'adozione di deliberazione della Giunta regionale, l'iscrizione dei vigneti realizzati con varietà Glera all'albo della DO "Prosecco" è sospesa, nella regione Friuli Venezia Giulia, al raggiungimento di una superficie vitata iscritta al medesimo albo pari a ettari 3.500 in base ai dati acquisiti allo schedario viticolo regionale.

2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per i vigneti realizzati sul territorio della provincia di Trieste.

Art. 1

*(Finalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle proprie produzioni vitivinicole di qualità, richiamati gli ambiti pedoclimatici del territorio regionale a spiccata vocazione per la coltivazione della vite, nonché le varie tipologie di vitigni in grado di fornire produzioni vinicole riconosciute per qualità e tipicità, istituisce gli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4.

Art. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *Denominazione di origine (DO)*: il nome geografico di una zona utilizzato per designare un prodotto controllato (DOC) ovvero controllato e garantito (DOCG), di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono espressione dell'ambiente naturale e dei fattori umani.
- b) *Indicazione geografica tipica (IGT)*: il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

- c) *Denominazione di origine interregionale*: il nome geografico di una zona viticola che ricade su una parte di territorio pertinente a due regioni con il quale vengono designati prodotti a DO ovvero a IGT.
- d) *Sottozona*: il nome geografico di una zona viticola ricompresa all'interno di una o più zone DOC per designare prodotti ottenuti con regole maggiormente disciplinate della DOC di appartenenza.
- e) *Unità vitata*: la superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto.
- f) *Vigneto (DOC) o Vigna (IGT)*: insieme di una o più unità vitate, omogenee per destinazione produttiva, vitigno, e tali da poter essere considerate un'unica unità produttiva ai fini della rivendicazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche.
- g) *Vigna (menzione)*: vigneto costituito da una unità vitata o da un insieme di unità vitate contigue aventi la medesima tipologia di vitigno.
- h) *Campagna viticola*: la campagna di produzione con inizio 1o agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.
- i) *Opzione vendemmiale*: la facoltà concessa al produttore di produrre dallo stesso vigneto più vini a DO o ad IGT, anche derivanti dagli stessi vitigni.
- l) *Albo ed Elenco*: insieme di informazioni facenti riferimento ai dati riportati nella dichiarazione delle superfici vitate, implementati delle informazioni relative ai raggruppamenti di unità vitate che concorrono a formare i vigneti, delle rese consentite e degli eventuali toponimi riconosciuti dai disciplinari.

### Art. 3

*(Enti incaricati all'istituzione, tenuta e aggiornamento degli albi a DO e degli elenchi a IGT e strutturazione degli stessi)*

1. Le unità vitate ricomprese nel quadro C delle dichiarazioni delle superfici vitate costituenti lo schedario viticolo regionale tenuto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito denominata Direzione centrale, costituiscono l'elemento di riferimento per l'istituzione e aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne.

2. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) costituiscono e gestiscono gli albi dei vigneti a DO distinti per:

- a) denominazione di origine geografica di una zona viticola;
- b) sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione;
- c) tipologie di vino, ivi comprese quelle relative al colore se previste dal disciplinare di produzione;
- d) specificazione di vitigno.

3. Le CCIAA costituiscono e gestiscono gli elenchi delle vigne a IGT distinti per:

- a) indicazione geografica di una zona viticola;

- b) tipologie di vino, ivi comprese quelle relative al colore se previste dal disciplinare di produzione;
- c) specificazione di vitigno.

4. L'attività delle CCIAA di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata da apposita convenzione con l'Amministrazione regionale.

5. L'albo dei vigneti e l'elenco delle vigne sono pubblici.

#### Art. 4

##### *(Iscrizione dei vigneti all'albo e/o all'elenco)*

1. I produttori, conduttori di terreni vitati, che intendono designare un proprio vino con una DO ovvero con una IGT, iscrivono i relativi vigneti, come definiti all'articolo 2, in apposito albo o elenco istituito ai sensi dell'articolo 3.

2. L'iscrizione all'albo o all'elenco, e i relativi aggiornamenti, avviene, su denuncia dei vigneti da parte del produttore, contestualmente all'aggiornamento della dichiarazione delle superfici vitate nonché di modifica del potenziale viticolo mediante procedure informatiche accreditate.

3. È preclusa ogni possibilità di iscrizione e conseguente rivendicazione della produzione DO o IGT di un vigneto le cui unità vitate non risultino identificate nello schedario viticolo.

4. Ai fini del comma 2 l'iscrizione all'albo o all'elenco avviene secondo i contenuti protocollari previsti dai tracciati dello schedario viticolo e le istruzioni per la predisposizione e la compilazione dei quadri A), B), e C), allegati all'Accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella GU n. 212, Serie generale del 10 settembre 2002.

5. Ogni produttore, conduttore di terreni vitati, è identificato all'albo o all'elenco con il codice fiscale che costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA).

#### Art. 5

##### *(Procedure per l'iscrizione)*

1. La denuncia dei vigneti, quale domanda di iscrizione degli stessi all'albo o all'elenco, è redatta a cura dei conduttori interessati su apposita modulistica adottata conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a), e presentata entro i termini previsti dall'articolo 7.

2. La denuncia è inoltrata alla CCIAA competente per territorio per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) riconosciuti, che operano per delega dei produttori e che hanno sottoscritto apposita convenzione con l'Amministrazione

regionale, anche ai fini di cui all'articolo 13, secondo i contenuti del manuale delle procedure predisposto dalla Direzione centrale; in tal caso le denunce possono essere trasmesse alle CCIAA in via telematica.

3. È consentita la richiesta di iscrizione di uno o più vigneti in un'unica dichiarazione, anche se pertinente a più albi o elenchi.

4. Il CAA, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo aziendale, richiede, qualora non effettuate precedentemente, le verifiche di campagna secondo le procedure di cui all'articolo 6.

5. Sulla base dei dati acquisiti allo schedario vitivinicolo nonché dell'accertamento di campagna di cui all'articolo 6, comma 1, circa l'idoneità del vigneto alla produzione di vini a DO ovvero a IGT, il CAA trasmette contestualmente alla Direzione centrale la proposta di aggiornamento del quadro C dello schedario viticolo per la validazione dei dati e alla CCIAA la «check list» di proposta di iscrizione della superficie vitata all'albo e/o all'elenco richiesto.

6. La CCIAA, presa visione per via telematica della validazione o meno delle unità vitate al quadro C dello schedario viticolo, in caso positivo procede all'iscrizione degli stessi dandone comunicazione al CAA.

7. Qualora le superfici vitate siano state in tutto o in parte ritenute non idonee all'iscrizione, la CCIAA ne dà notizia al richiedente ed ai CAA entro il 20 agosto di ogni anno.

8. Ogni DO e IGT e le relative tipologie di vino sono identificate con apposito codice attribuito dall'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA), giusta deliberazione 26 novembre 1997 pubblicata nel Supplemento ordinario alla GU n. 8 del 12 gennaio 1998.

#### Art. 6

##### *(Accertamento dell'idoneità dei vigneti all'iscrizione)*

1. L'accertamento dell'idoneità di un vigneto alla produzione di vini a DO ovvero a IGT, è effettuato dalla Direzione centrale, che può avvalersi di soggetti terzi previa stipula di specifica convenzione.

2. Le procedure per l'accertamento e le modalità di trasmissione degli atti tra Direzione centrale, C.C.I.A.A e CAA ed eventuali soggetti convenzionati per gli accertamenti in campo, sono stabilite con apposito manuale delle procedure predisposto dalla Direzione centrale.

3. Mediante la verifica in campagna é determinata la superficie di ciascuna unità vitata iscrivibile, destinata a costituire il vigneto.

4. L'accertamento di cui al comma 1 non ha luogo nella campagna viticola nel corso della quale è avvenuto l'impianto.

5. La superficie vitata iscrivibile è determinata sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 1 comma 6 del D.M. 26 luglio 2000.

6. Qualora la superficie accertata risulti diversa da quella eventualmente già indicata nel quadro B dello schedario viticolo, il CAA ne propone alla Direzione centrale la correzione d'ufficio anche prescindendo da esplicita richiesta di rettifica da parte del produttore e informa il produttore dell'avvenuta validazione della superficie.

#### Art. 7

##### *(Presentazione delle domande di iscrizione e di variazione agli albi e/o elenchi)*

1. Le domande di nuova iscrizione o di variazione che comportino modificazioni tecnico produttive quali sovrainnesto, forma di allevamento e densità di impianto sono presentate alla CCIAA competente per territorio viticolo per il tramite dei CAA che provvedono ad aggiornare preliminarmente lo schedario viticolo. Le richieste di iscrizione e di variazione vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Gli accertamenti tecnici di competenza si concludono entro il 20 agosto successivo a quello di presentazione della domanda.

2 bis. Nel caso di successione ereditaria, di compravendita o di cessione della conduzione, anche parziale, dell'azienda, successivi al termine di cui al comma 1, le relative domande di variazione sono presentate entro il giorno precedente la data di inizio della campagna vendemmiale.<sup>(1)</sup>

2 ter. I termini previsti dai commi 1 e 2 possono essere modificati, per motivate e rilevanti esigenze, con decreto del Direttore del Servizio competente, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.<sup>(1)</sup>

2 quater. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, per l'anno 2008, entro il 30 giugno e i relativi accertamenti tecnici si concludono entro il 31 luglio.<sup>(1)</sup>

---

(1) Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPR Reg. 22/5/2008, n. 0123/Pres. (B.U.R. 4/6/2008, n. 23).

#### Art. 8

##### *(Parametri produttivi)*

1. Le produzioni dei vigneti giovani ovvero dei vigneti sovrainnestati possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a DO o IGT entro i limiti produttivi di cui al presente articolo.

2. L'entrata in piena produzione di un vigneto giovane decorre dalla quarta<sup>(1)</sup> campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è avvenuto l'impianto.

3. Ai fini del comma 1, il limite produttivo:

- a) per la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto e per quella successiva è pari a zero;
- b) per la seconda campagna viticola successiva all'impianto non può essere superiore al 60 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;
- c) per la terza campagna viticola successiva all'impianto può essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;
- d) per la campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuto il sovrainnesto è pari a zero;
- e) per la seconda campagna viticola successiva al sovrainnesto è pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo.<sup>(2)</sup>

3 bis. Il conduttore, nel caso di sovrainnesto, è tenuto a presentare idonea comunicazione alla struttura regionale competente in materia vitivinicola affinché questa sospenda l'iscrizione all'Albo od elenco per l'anno di mancata produzione, corrispondente alla prima campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuto il sovrainnesto.<sup>(3)</sup>

4. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le rese unitarie possono essere aumentate nella misura e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 164/1992, ad eccezione delle prime due campagne successive a quella dell'impianto.

---

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 20/10/2006, n. 0316/Pres. (B.U.R. 8/11/2006, n. 45).

(2) Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 20/10/2009, n. 0291/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

(3) Comma aggiunto da art. 1, c. 2, DPRReg. 20/10/2009, n. 0291/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

## Art. 9

### *(Opzioni vendemmiali)*

1. Il produttore, conduttore di terreni vitati, che intende avvalersi della facoltà di optare per la scelta vendemmiale tra varie DO, sottozone e IGT coesistenti sulle stesse aree vitate, in modo da rivendicare le produzioni DO e IGT nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e, dunque, senza incorrere nell'abbattimento di resa previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 164/1992, deve iscrivere preliminarmente i vigneti distintamente in ogni albo e in ogni elenco.

2. I superi di resa previsti dall'articolo 10 comma 1 lettera c), della legge 164/1992 possono rientrare nella corrispondente IGT.

Art. 10  
*(Cancellazioni delle superfici)*

1. Le cancellazioni delle superfici dagli albi avvengono nei casi di:

- a) richiesta esplicita da parte del produttore;
- b) d'ufficio ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera b), della legge 164/1992 per mancata rivendicazione da almeno tre anni consecutivi.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 164/1992, i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non sono stati oggetto di denuncia di produzione delle uve vengono cancellati d'ufficio dall'albo stesso; sono altresì cancellati dall'albo qualora le unità vitate costituenti i vigneti vengano eliminate dal quadro C dello schedario viticolo.

3. Al fine di limitare le cancellazioni e le conseguenti reinscrizioni dei vigneti agli albi o elenchi per effetto del comma 2, le CCIAA anteriormente alla terza denuncia di produzione delle uve, informano i produttori sulla condizione dei rispettivi vigneti.

4. La cancellazione di un vigneto dall'albo o dall'elenco è comunicata da parte della CCIAA alla Direzione centrale e al CAA per le modifiche al quadro C dello schedario viticolo.

Art. 11  
*(DO interregionali)*

1. Al fine di rendere univoci i criteri e le modalità procedurali per quanto concerne gli aspetti tecnico-amministrativi relativi all'aggiornamento e alla gestione degli albi e degli elenchi a carattere interregionale, che vedono coinvolte le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto per quanto concerne la DOC Lison-Pramaggiore e le regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e la provincia autonoma di Trento, per quanto concerne l'IGT Delle Venezie, la Direzione centrale mediante protocolli d'intesa con le suddette amministrazioni e gli organismi dalle stesse incaricati alla tenuta degli albi e degli elenchi, individua le misure di raccordo necessarie per consentire l'operatività degli stessi.

Art. 12  
*(Compiti dell'Amministrazione regionale)*

1. La Regione, nell'ambito della convenzione quadro sottoscritta con i CAA ai sensi della legge regionale 1/2003, articolo 8 come modificata dalla legge regionale 18/2004, affida ad essi l'istruttoria delle domande di iscrizione agli albi e agli elenchi e l'eventuale proposta di modifica del quadro C dello schedario.

2. La Regione, inoltre, con decreto del Direttore del Servizio competente:
- a) adotta la modulistica funzionale alla gestione dell'albo e dell'elenco, in conformità alle disposizioni che regolano la gestione dello schedario viticolo;
  - b) approva il manuale operativo recante le modalità e le procedure per la gestione e aggiornamento degli albi e degli elenchi, nonché dei procedimenti relativi ai controlli di campagna, predisposto in collaborazione con le CCIAA e i CAA;
  - c) stabilisce le modalità di controllo sulle rese vendemmiali e determina, conformemente all'articolo 16, comma 5, della legge 164/1992, le rese medie unitarie indicative della DOCG e delle DOC e la produzione massima conseguibile dalle stesse;
  - d) adotta la gestione informatica compatibile con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
  - e) comunica alle CCIAA le delimitazioni territoriali entro le quali si sono verificati gli eventi calamitosi che ne hanno limitato la produzione e la relativa percentuale di danno.<sup>(1)</sup>

3. Le CCIAA comunicano alla Direzione centrale, anche per via telematica, l'entità delle rivendicazioni delle denominazioni di origine da parte dei produttori di vigneti nelle aree di cui al comma 2, lettera e).

---

(1) Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 22/5/2008, n. 0123/Pres. (B.U.R. 4/6/2008, n. 23).

### Art. 13

#### *(Istituzione dell'Albo - Iscrizioni provvisorie)*

1. La denuncia dei vigneti per la costituzione del nuovo albo e/o elenco, viene redatta a cura dei conduttori interessati all'atto dell'allineamento dello schedario viticolo su apposita modulistica adottata conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a).

2. La richiesta di iscrizione di un vigneto all'albo o all'elenco è effettuata, previo accorpamento delle unità vitate della stessa varietà nel rispetto dei disciplinari di produzione cui fa riferimento. Un vigneto può essere costituito anche da una sola unità vitata; è pure consentita la costituzione di uno o più vigneti per ogni varietà.

3. L'iscrizione di cui al comma 1 è presentata in bollo alla CCIAA da parte del conduttore per il tramite del CAA unitamente alla ricevuta di versamento degli eventuali diritti di segreteria della CCIAA competente per territorio e viene conservata all'interno del fascicolo del produttore, presso il CAA stesso.

4. Il CAA, esperita l'istruttoria, trasmette contestualmente alla Direzione centrale la proposta di aggiornamento della dichiarazione della superficie vitata per la validazione dei dati e alla CCIAA, anche tramite posta elettronica, la «check list» di proposta di iscrizione della superficie vitata all'albo e/o all'elenco richiesto. La richiesta di aggiornamento è redatta su apposita modulistica adottata secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera a).

5. Successivamente alla validazione dei dati relativi alle iscrizioni la Direzione centrale procede al trasferimento informatico delle iscrizioni provvisorie alla CCIAA. La CCIAA controlla la corrispondenza tra la check list trasmessa dai CAA ed i dati trasferiti all'interno del proprio sistema informatico IC-DEIS e procede all'iscrizione provvisoria dandone comunicazione al produttore e al CAA competente.

6. L'iscrizione definitiva ha luogo una volta verificato la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6.

7. Ogni DO e IGT e le relative tipologie di vino sono identificate con apposito codice attribuito dall'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA), giusta deliberazione 26 novembre 1997 pubblicata nel Supplemento ordinario alla GU n. 8 del 12 gennaio 1998.

#### Art. 13 bis

*(Denominazione di origine controllata dei vini "Prosecco" e base ampelografica)<sup>(1)</sup>*

1. Limitatamente alla campagna viticola 2009/2010, le CCIAA della regione Friuli Venezia Giulia che gestiscono gli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne a IGT provvedono d'ufficio, per le aziende viticole che coltivano almeno un vigneto iscritto alla DOC "Prosecco", all'iscrizione secondaria come DOC "Prosecco" dei vigneti Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Verdiso.

2. La verifica della base ampelografica e dei limiti previsti dall'articolo 2 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009 viene effettuata all'atto della rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini a DOC "Prosecco" da parte delle CCIAA e dell'Organismo incaricato dei controlli.

---

(1) Articolo aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 4/11/2009, n. 0291/Pres. (B.U.R. 4/11/2009, n. 44).

#### Art. 13 ter

*(Limitazione delle iscrizioni dei vigneti)<sup>(1)</sup>*

1. La Regione, su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, disciplina con deliberazione della Giunta regionale, anche di concerto con le altre amministrazioni regionali interessate, le limitazioni all'iscrizione dei vigneti agli albi a DO e agli elenchi delle vigne a IGT ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), al fine di conseguire l'equilibrio di mercato.

---

(1) Articolo aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 10/8/2011, n. 0197/Pres. (B.U.R. 24/8/2011, n. 34).